

PIANO DI USCITE VOLONTARIE 2025

Il 19 dicembre u.s. è stato firmato l'accordo per un piano di uscite volontarie da realizzarsi integralmente nel corrente anno. Riassumiamo i punti principali:

Adesione al Fondo di Solidarietà

Accesso per un numero massimo di **1.100** lavoratori (Aree Professionali, Quadri e Dirigenti) che maturino il diritto alla pensione (**anticipata o vecchiaia**) nel periodo **31 gennaio 2026-31 dicembre 2028 con la possibilità di accedere al trattamento pensionistico tra il 1° febbraio 2026 ed il 1° gennaio 2029** (la permanenza massima nel Fondo è stabilita in 60 mesi).

Queste previsioni si applicano anche alle persone a suo tempo interessate dalla cessione a CF Liberty Servicing (oggi Gardant Liberty Service) e dalla cessione a Numia Spa.

Finestre di uscita

- ➔ 31 Gennaio, 28 Febbraio e 31 Marzo 2025 per una percentuale indicativa complessiva, rispetto all'obiettivo, del 50%;
- ➔ 30 giugno 2025 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 25%;
- ➔ 31 dicembre 2025 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 25% e comunque fino alla concorrenza del 100% dell'obiettivo.

Criteri di priorità

1. lavoratrici/lavoratori portatrici/portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n.104/92 certificata alla data del 19 dicembre 2024 o che, alla stessa data, assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – una/un parente con handicap in condizioni di gravità;
2. lavoratrici/lavoratori con invalidità certificata di almeno il 67% alla data del 19 dicembre 2024;
3. lavoratrici/lavoratori assenti da almeno sei mesi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, per malattia debitamente certificata e documentata;
4. maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
5. maggiore età anagrafica;
6. nel caso in cui detti criteri non siano sufficienti si farà riferimento alla maggiore tempestività nella presentazione della domanda.

Incentivazione per tutto il periodo di permanenza nel fondo

sotto forma di erogazione mensile lorda tale da garantire l'85% della retribuzione netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno.

Ai fini del calcolo di cui sopra verrà presa in esame la retribuzione netta a valere sulla retribuzione annua lorda (RAL) intesa come la somma delle voci retributive fisse (da CCNL e CIA), con esclusione di quelle non ricorrenti e variabili (es. Premio Aziendale, Sistema Incentivante e Bonus) e di ogni importo riconosciuto a diverso titolo (es.: rimborso spese, indennità, ecc.). Si definisce mensilità un dodicesimo della RAL.

Esiti delle domande

l'azienda ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'esito della domanda di accesso al fondo con indicazione, in caso di accoglimento, della relativa finestra di uscita.

Adesioni già presentate nel fondo di cui all'accordo del 29/12/2020

le/i dipendenti che hanno presentato domanda a valere sul precedente fondo e che non era stata accolta per mancanza di posti disponibili, qualora maturino la decorrenza della prestazione pensionistica anticipata o di vecchiaia nel periodo 1/2/2026 – 1/4/2027 hanno avuto la possibilità di confermare la volontà di adesione al presente fondo con uscita, di norma, con la finestra del 31 gennaio 2025. A tutte/i le/gli interessate/i è stata chiesta la conferma della volontà di adesione o meno al nuovo fondo.

Ricambio generazionale

a fronte delle 1.100 uscite la banca si è impegnata a fare **550 assunzioni**, con le seguenti tempistiche:

- ➔ 150 assunzioni entro il 31/3/2025
- ➔ 100 assunzioni entro il 30/6/2025
- ➔ 150 assunzioni entro il 31/12/2025
- ➔ 150 assunzioni entro il 31/3/2026

A queste si aggiungono:

- ✓ ulteriori **250 assunzioni** da effettuarsi nel periodo 1/1/2025 – 31/12/2026
- ✓ altre **100 assunzioni** a tempo determinato, con impegno alla stabilizzazione, da fare entro il primo trimestre 2025
- ✓ **150 assunzioni** già fatte dal 7 marzo 2024 al 31 dicembre 2024

per un **totale complessivo di 1.050 assunzioni**.

Fondi di Previdenza

Per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è garantito il contributo aziendale nella misura tempo per tempo vigente per il personale in servizio.

Alternativamente, a scelta dell'interessata/o, l'Azienda potrà riconoscere un importo complessivo calcolato in base al contributo aziendale alla data di risoluzione del rapporto di lavoro previsto per la forma pensionistica integrativa a cui aderisce il dipendente moltiplicato per gli anni previsti di permanenza nel Fondo, prendendo a riferimento l'ultima retribuzione annua utile ai fini del TFR percepita al momento dell'accesso al fondo di solidarietà.

Prestazioni e coperture sanitarie

Per tutta la permanenza nel Fondo di Solidarietà rimarranno valide le coperture fornite dalle rispettive forme di assistenza alle medesime condizioni del personale in servizio. Allo stesso modo, continuerà ad essere riconosciuta la polizza infortuni extra-professionali.

Condizioni finanziarie e bancarie

Come previsto negli accordi del 10 gennaio 2019 (CIA parte II) e del 6 luglio 2023, saranno applicate le stesse condizioni dei dipendenti. Dalla data del pensionamento saranno applicate quelle tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza.

Ferie, festività soppresse e banca ore

Il personale aderente al Fondo di Solidarietà dovrà aver fruito integralmente delle ferie, delle festività soppresse e della banca ore così da non presentare residui al momento della cessazione ferma la possibilità di conferire residui di banca ore alla Banca del Tempo.

Altre agevolazioni

- Verranno corrisposte, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà e nella stessa misura dei dipendenti:
 - le provvidenze relative ai familiari a carico portatori di handicap,

- le borse di studio per figlie/figli studenti.
- > Gli eventuali ratei del premio di fedeltà maturati fino al giugno 2013 previsti al momento del pensionamento verranno liquidati all'atto di accesso al Fondo di Solidarietà.
- > In caso di decesso della/del lavoratrice/lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà, agli aventi diritto verrà riconosciuto un importo complessivo lordo di € 50.000 (secondo le norme vigenti in materia di TFR).
- > Al personale part time che accede al Fondo di Solidarietà è consentito il rientro a tempo pieno nell'ultimo mese intero antecedente l'uscita.

Modifiche di legge ai requisiti per l'accesso alla pensione

Qualora intervengano modifiche legislative che modifichino i tempi della maturazione dei requisiti pensionistici e/o pregiudichino il percepimento dell'assegno di esodo, sono previste due fattispecie:

1. Lavoratrici/Lavoratori che hanno già effettuato l'accesso al Fondo di Solidarietà:

- ➔ avranno diritto (salvo che il Fondo stesso non prosegua comunque all'erogazione dell'assegno) a rientrare in servizio nello stesso ambito territoriale e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo, fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione; in alternativa, l'azienda può decidere di collocare dette/i lavoratrici/lavoratori in aspettativa retribuita per l'intero periodo mancante alla maturazione del requisito pensionistico;
- ➔ se le modifiche di legge determineranno un anticipo della finestra pensionistica, dovranno accedere alla pensione alla data individuata dall'Ente previdenziale, indipendentemente da quanto prima definito;
- ➔ se le modifiche legislative avessero come effetto una sostanziale penalizzazione economica, verrà effettuato un incontro tra l'azienda e le OOSS per verificare quanto eventualmente stabilito a livello nazionale.

2. Lavoratrici/Lavoratori che ancora non abbiano avuto effettivo accesso al Fondo (anche se è già intervenuta la conciliazione):

- ➔ se lo slittamento della finestra pensionistica non comporta il superamento dei 60 mesi di permanenza nel Fondo, l'azienda sosterrà l'onere derivante da questo slittamento;
- ➔ se, invece, i termini di permanenza nel Fondo vengono superati, verrà consentito l'accesso ad una diversa finestra di uscita;
- ➔ se le modifiche legislative avessero come effetto una sostanziale penalizzazione economica, verificata tale evenienza, l'azienda permetterà al lavoratore di ritirare la propria domanda e rimanere in servizio.

Formalizzazione delle risoluzioni consensuali

Per tutto il personale aderente, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro verrà formalizzata davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione, a definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro.

Conferimento TFR pregresso ante 1.1.2007

Lavoratrici e lavoratori che accederanno al Fondo potranno richiedere il trasferimento delle somme maturate nel TFR fino al 31/12/2006 alla propria posizione previdenziale integrativa. Il trasferimento non sarà soggetto a tassazione o ad altri oneri. La richiesta di conferimento riguarderà l'intero ammontare accantonato fino al 31/12/2006 in Azienda e dovrà essere presentata prima della cessazione dal servizio con un preavviso di norma di almeno 90 giorni, attraverso la modulistica fornita dall'Azienda e dal Fondo di appartenenza. E' prevista una deroga a questa tempistica in ragione della vicinanza alla finestra di accesso al Fondo.

Quali sono i vantaggi del conferimento del TFR pregresso

- ➔ Nessuna imposizione fiscale al momento del conferimento nel Fondo Pensioni
- ➔ Nessun costo di trasferimento al Fondo Pensioni
- ➔ Moderata maggior protezione del Fondo Pensioni in presenza di pignoramenti
- ➔ Importanti vantaggi fiscali qualora si acceda alla R.I.T.A.

Cosa è la R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.), introdotta dal 1.1.2018, è una prestazione che consente di ottenere la liquidazione del montante accumulato nel fondo pensione, rateizzandolo negli anni che separano al raggiungimento del 67° anno di età (pensione di vecchiaia INPS/AGO).

Più nel dettaglio, la R.I.T.A. consiste nell'erogazione frazionata di un capitale per garantire all'interessato un reddito mensile (entro un massimo di 120 mesi) sino al raggiungimento della pensione pubblica. Lo strumento è molto flessibile in quanto consente all'interessato di decidere quanta parte del capitale accumulato farsi erogare in anticipo e quanta lasciarne presso il fondo con ampia libertà di scelta sulla quota capitale richiedibile e sul numero di rate in cui suddividerla. La R.I.T.A. non incide inoltre ai fini della richiesta in rendita e in capitale dell'eventuale montante residuo all'atto del pensionamento: è pertanto possibile modulare nel tempo le prestazioni (R.I.T.A. e previdenziale) in modo da ricevere l'intero montante in capitale con una tassazione favorevole. La R.I.T.A. vede infatti applicata anche ai montanti accumulati prima del 2007, la tassazione migliorativa introdotta con il DM 252/05. La R.I.T.A. consente di scegliere facoltativamente tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria. La tassazione sostitutiva permette di ottenere, dunque, un importante incentivo fiscale per questa "rendita-ponte", sia che costituisca l'intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione, che una quota parte dello stesso.

Chi può accedere alla R.I.T.A.

Vi può accedere l'associata/o iscritta/o alle forme pensionistiche complementari da almeno 5 anni e rientri in una di queste casistiche:

- ➔ la/il dipendente ha cessato l'attività lavorativa e mancano al massimo 5 anni al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
- ➔ la/il dipendente ha maturato almeno 24 mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà prima di raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia.

In pratica, il caso ottimale di utilizzo del conferimento del TFR al Fondo Pensioni con attivazione della R.I.T.A. può essere così sintetizzato:



Secondo la legge, il TFR prevede una rivalutazione di legge del 70% dell'inflazione + 1,5% che si consolida (questo interesse viene tassato dall'azienda alla fonte al 17% dal 1.1.2015). Con il conferimento del TFR si evita il ricalcolo che l'Agenzia dell'Entrate effettua puntualmente successivamente alla liquidazione dello stesso.

Suggeriamo fortemente di mantenere nel Fondo un minimo importo per mantenere aperta la posizione presso la previdenza complementare anche dopo il pensionamento. Suggeriamo, inoltre, al fine di velocizzare le attività conseguenti alla venuta a mancare dell'associata/o, di indicare sempre il/i nominativi dei beneficiari accedendo alla specifica sezione della propria area personale, anche solo per riconfermare i legittimi eredi. Stessa accortezza per i beneficiari delle polizze vita gestite dal Fondo Pensione.

Il vantaggio del trasferimento del TFR al fondo pensione ed all'utilizzo della R.I.T.A. per il riscatto consiste nella tassazione agevolata con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un minimo del 9%.

In caso di non utilizzo della R.I.T.A., gli importi derivanti dal TFR pregresso conferito al Fondo Pensioni, al momento dell'erogazione delle prestazioni resteranno assoggettati ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione di detto TFR. L'imposta definitiva sul TFR viene ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate in base all'aliquota media (Irpef) di tassazione dei redditi dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Questi, in sintesi, i vantaggi della R.I.T.A.:

- ➔ **Flessibilità:** permette di scegliere liberamente la percentuale da ricevere della posizione accumulata nel fondo pensione, adattandosi alle esigenze individuali. Vi è inoltre di interruzione del pagamento della R.I.T.A e, se necessario, possibilità di ottenere il riscatto / anticipazione (a fiscalità ordinaria) sul residuo;
- ➔ **Tassazione vantaggiosa:** Gli importi richiesti sono soggetti a una tassazione separata con un'aliquota agevolata del 15%, che si riduce annualmente dello 0,3% a partire dal 16° anno di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, fino a un minimo del 9%¹ (n.b. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. È una scelta che potrebbe avere senso qualora si abbia necessità di beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali);
- ➔ **Revocabilità:** La R.I.T.A è revocabile, consentendo all'aderente di richiedere altre forme di prestazione in un secondo momento, aumentando così la flessibilità nella gestione delle proprie finanze;
- ➔ **Conservazione del Capitale:** l'importo non erogato in caso di prematura scomparsa dell'iscritto viene erogato agli eredi o, se indicati, ai beneficiari designati, proteggendo così il patrimonio accumulato.

29 Gennaio 2025

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM

¹ n.b. In caso di non utilizzo della R.I.T.A., gli importi derivanti dal TFR pregresso conferito al Fondo Pensioni, al momento dell'erogazione delle prestazioni resteranno assoggettati ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione di detto TFR. L'imposta definitiva sul TFR dal 1.1.2001 viene ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate in base all'aliquota media (irpef) di tassazione dei redditi dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (tassazione "vessatoria" che andrebbe da un minimo del 23% fino a superare il 30%).